

ASSOCIAZIONE VIVOANAPOLI APS

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 - È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della ex legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e delle norme in materia del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**VIVOANAPOLI APS**", più avanti chiamata per brevità "Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, di utilità sociale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 - In base al D. Lgs 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto della trascrizione e iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede e durata

2.1 - L'Associazione ha sede legale a **Napoli in Via Tito Livio, n. 3.**

2.2 - Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 - L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2.4 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Efficacia e interpretazione dello Statuto

3.1 - L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 - Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

3.3 - Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4 - Finalità e attività

4.1 - L'associazione agisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 comma 1 e ss.mm.ii.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3 - Le finalità che si propone sono in particolare:

- collaborare alla creazione di un sistema della cultura in grado di favorire lo sviluppo sociale e economico di Napoli e della Campania, attraverso lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiva, nonché la promozione e la diffusione della cultura, in particolare di quella napoletana e campana, sia antica sia contemporanea, in Italia e all'estero, in ogni sua manifestazione: arte, turismo, musica, cinema, teatro, letteratura, tradizioni, memoria, persone; l'attività comprende la pianificazione di percorsi di formazione per gli studenti delle scuole di Napoli per favorire la crescita di una diffusa coscienza civile, la consapevolezza del valore della conoscenza come strumento di crescita individuale e collettiva;
 - favorire la realizzazione di una rete tra le diverse realtà istituzionali, sociali e tra i cittadini per fare della cultura un modello di sviluppo di Napoli e della Campania;
 - favorire la conoscenza, la promozione e la diffusione della cultura napoletana e campana attraverso l'organizzazione di eventi, momenti di aggregazione e comunicazione artistica;
 - favorire la creazione di una rete tra scuole, associazioni, famiglie per superare la divisione tra quartieri e tra le diverse comunità, per sostenere la scuola nei percorsi di formazione, per dare forza e sostanza all'idea che la formazione dei ragazzi sia appannaggio non solo della scuola, ma soprattutto di una città e della sua comunità "educante";
 - promuovere, comunicare e diffondere le diverse forme artistiche partenopee sia antiche sia contemporanee come espressione organica della eccellenza napoletana e campana, ieri come oggi;
 - ricercare e promuovere la continuità e complementarietà delle diverse espressioni artistiche partenopee;
 - promuovere l'interscambio tra la cultura napoletana e cittadini e operatori di altre culture, organizzando direttamente o indirettamente eventi, mostre, concerti e convegni favorendo la possibilità di confronto fra differenti realtà culturali nel mondo;
 - propagandare la propria attività, creare gruppi di studio, organizzare seminari, riunioni, mostre e manifestazioni coinvolgendo altre Associazioni ed Organizzazioni nell'ambito di iniziative e progetti strumentali alle finalità dell'Associazione;
 - collaborare con altri Enti ed associazioni aventi oggetti e finalità coerenti e compatibili con il proprio.
 - diffondere la cultura napoletana e campana con il coinvolgimento di Comuni, Regioni, Province, Enti, Ministeri, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Autorità territoriali, Privati attraverso l'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, rassegne, visite guidate e gite, pubblicazioni di saggi, articoli, mostre, manifestazioni di solidarietà sociale, beneficenza, sport dilettantistico, istruzione e formazione, seminari, convegni.
- 4.4 - L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Saranno adottati per lo scopo tutti i mezzi necessari per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.
- 4.6 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Art. 5 - Soci

- 5.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 5.2 - Possono aderire all'associazione le persone fisiche e, entro i limiti di legge, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 5.3 - I soci dell'associazione, che aderiscono in base a quanto stabilito nell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, possono essere:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
 - Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto la qualifica di socio successivamente, subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

- Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono dei servizi attivati dall'Associazione e che contribuiscono agli scopi previsti nello Statuto mediante conferimento in denaro o in natura.

- Soci Onorari (o Benemeriti): coloro che per la propria personalità e per la frequenza all'Associazione abbiano contribuito, finanziariamente o moralmente, al sostenimento delle attività sociali e alla loro valorizzazione.

5.4 - Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma il diritto di essere informati delle attività che vengono intraprese dall'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Art. 6 - Ammissione

6.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

6.2 - L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea.

6.3 - Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1 - I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nonché di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, purché preventivamente autorizzate.

7.2 - Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.3 - I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

7.4 - I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

8.1 - Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

8.2 - Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

8.3 - I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei termini stabiliti dall'Associazione.

8.4 - Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8.5 - In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

8.6 - La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori, se eletti dall'Assemblea;

Art. 10 - Assemblea

10.1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

10.2 - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- b) nomina e revoca, se eletto, il Collegio dei Revisori;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sugli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art 11 - Assemblee straordinarie

Le Assemblee straordinarie deliberano:

- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art 12 - Validità delle Assemblee

12.1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

12.2 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

12.3 - Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 - Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

12.5 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. È composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti e rieleggibili. Rimane in carica per la durata di cinque anni.

13.2 - Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

13.3 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre/quinti dei suoi componenti e in ogni caso almeno una volta all'anno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

13.5 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea; cura i rapporti dell'Associazione con enti sia pubblici che privati; provvede all'eventuale assunzione di personale, provvede alla cura e alla redazione del libro dei soci e stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali.

13.6 - Il Consiglio può delegare il coordinamento di alcune attività al Presidente o ai singoli Consiglieri e nominare, anche tra gli aderenti, i componenti ed i responsabili di settori operativi e commissioni, definendone i ruoli e la durata.

Art. 14 - Presidente

14.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

14.2 - In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

14.3 - In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

15.1 - L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione. La nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria nei casi previsti nell'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

15.2 - I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Risorse economiche

16.1 - L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2 - L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

16.3 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

16.4 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Bilancio

17.1 - I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

17.2 - Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

17.3 - Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 (centomila e zero centesimi) euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione e zero centesimi) euro annui, il bilancio va redatto secondo linee guida adottate con decreto ministeriale, si deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet.

Art. 18 - Libri sociali

18.1 - L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 117/2017):

- libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuti a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

18.2 - Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e potranno chiedere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

18.3 - I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 19 - Volontari

19.1 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 - La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 - L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

19.5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 - L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come stabilito nell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Lavoratori

20.1 - L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 - In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (in base a quanto stabilito nell'art. 36 del D.Lgs 117/2017).

Art. 21 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, come stabilito dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, da quando operativo (nelle modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017).

Art. 22 - Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.